

# BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 3 novembre 2020

**A tutti i Clienti**

**Loro sedi**

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista  
Dott. Marcello Ruggieri  
Dottore Commercialista

***Circolare n. 35 del 2020***

## ***Premessa***

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza

Of counsel

Legali  
Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Evelyne Povoleri  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino Cacciavillani  
FORO DI PADOVA

Nell'ambito del DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", contenente "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nell'Edizione straordinaria della G.U. 28.10.2020, n. 269 in vigore dal 29.10.2020, sono previste una serie di specifiche disposizioni collegate all'emergenza COVID-19, di seguito sintetizzate.

## ***Nuovo contributo a fondo perduto – art. 1***

Risk manager  
Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia, l'art. 1 del D.L. 28.10.2020 n. 137 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, basato sul precedente ex art. 25 del D.L. 34/2020 convertito.

## **Soggetti beneficiari**

Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti che:


- hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020;
- dichiarano di svolgere, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 633/72, come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'[Allegato 1](#) al D.L. 137/2020 (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi).

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

C.F./P.IVA 03876650288


e-mail  
[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)

L'agevolazione spetta anche ai soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25.10.2020.



### **Requisito del calo del fatturato**

Analogamente a quanto previsto con riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 25, D.L. n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", la spettanza del beneficio in esame è subordinata alla seguente condizione.



Per espressa previsione normativa:

- al fine di individuare il fatturato / corrispettivi è necessario avere riguardo alla data di effettuazione delle operazioni (cessioni di beni / prestazione dei servizi);
- il contributo spetta anche in assenza di tale requisito (o, meglio, non è necessario verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi) per i soggetti che hanno iniziato l'attività ("attivato la partita IVA") dall'1.1.2019.


### **Modalità di erogazione del contributo**

Il nuovo contributo:


- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del D.L. 34/2020, è corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento (ad esempio quelli con ricavi superiori a 5 milioni di euro), è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione). Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

### **Determinazione del contributo**

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:



- per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del D.L. 34/2020;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale (dal 100% al 400%) del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 co. 4, 5 e 6 del D.L. 34/2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.




### *Sostegno associazioni e società sportive dilettantistiche - Art. 3*

È istituito uno specifico fondo, con una dotazione di € 50 milioni per il 2020, al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi a seguito dell'emergenza COVID-19.

Tale fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle predette associazioni / società che hanno cessato / ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei Provvedimenti di sospensione delle attività sportive.

I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti dal Dipartimento per lo Sport.



### ***“Bonus canoni di locazione” - Art. 8***

Il “bonus canoni locazione” ex art. 28, D.L. n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” è esteso ai mesi di ottobre / novembre / dicembre, a favore dei soggetti operanti nei settori economici oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19. Il bonus spetta indipendentemente dall'ammontare dei ricavi / compensi 2019. Ai sensi del co. 2 dell'art. 8 sono applicabili in quanto compatibili le disposizioni previste dal citato art. 28 e di conseguenza, come precisato nella Relazione illustrativa al Decreto in esame:


- le condizioni di accesso all'agevolazione individuate nella riduzione del fatturato / corrispettivi pari ad almeno il 50% dei mesi di ottobre / novembre / dicembre rispetto agli stessi mesi del 2019;
- il credito in esame spetta nella misura del:
  - 60% del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo;
  - 30% del canone per affitto d'azienda.

Nella citata Relazione illustrativa:

- è ribadito che il bonus è calcolato sui canoni dovuti e pagati per i predetti mesi;
- è chiarito che relativamente al canone di dicembre il bonus compete anche se il relativo pagamento è effettuato nel 2021.

Inoltre, come desumibile dalla citata Relazione illustrativa i settori interessati dalle chiusure / limitazioni di orario di apertura sono quelli specificamente riportati, *“al netto di quelli che già a legislazione vigente sono destinatari della misura agevolativa fino a dicembre 2020, perché appartenenti al settore turismo”*.

Infatti, con l'art. 77, D.L. n. 104/202, c.d. “Decreto Agosto” il Legislatore ha esteso l'agevolazione in esame fino al 31.12.2020 a favore delle imprese turistico-ricettive nonché previsto che in caso di affitto d'azienda il bonus è pari al 50% del canone.



### ***“Cancellazione” seconda rata IMU - Art. 9***

Non è dovuta la seconda rata IMU 2020, con riferimento agli immobili / pertinenze in cui sono esercitate le attività nei settori nei economici oggetto delle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19).

L'abolizione della seconda rata IMU opera a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.


È comunque applicabile quanto previsto dall'art. 78, D.L. n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”, in base al quale non è dovuta la seconda rata IMU 2020 con riferimento agli immobili:

- adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
- rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze e degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nella citata Relazione illustrativa è evidenziato che la nuova previsione legislativa “*si aggiunge*” al citato art. 78 e pertanto non è diretta “*a superare*” quanto già previsto da tale ultima disposizione. Di conseguenza, le fattispecie già previste dal citato art. 78, che non prevedono la condizione della corrispondenza tra il proprietario dell'immobile e il gestore dell'attività ivi esercitata, continuano ad applicarsi secondo tale disposizione, a nulla rilevando che le stesse siano ricomprese nella tabella delle attività oggetto delle nuove limitazioni.

### ***Proroga mod. 770/2020 - Art. 10***

È differito al 10.12.2020 il termine di presentazione del mod. 770/2020.



### *Sospensione versamenti contributi previdenziali e assistenziali - Art. 13*

Per i datori di lavoro operanti nei settori interessati dalle limitazioni previste dal D.P.C.M. 24.10.2020 emanato per il contenimento dell'emergenza COVID-19, esercenti come attività prevalente un'attività oggetto delle predette limitazioni, è disposta la sospensione dei termini che scadono per il mese di novembre 2020 (16.12.2020) relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:

- in unica soluzione entro il 16.3.2021;

ovvero

- in forma rateizzata, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo. La prima rata scade il 16.3.2021.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo  
Distinti saluti.

*Balin & Associati*